

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1921

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2003

—————

Disposizioni per estendere il beneficio dell’aumento delle
pensioni minime

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende completare l'adeguamento delle pensioni minime effettuato con la legge finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448). Questa legge, all'articolo 38, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544; di cui all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; e di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Una platea abbastanza ampia di soggetti corrisponde anche ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. Inoltre l'età anagrafica di settanta anni è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Tale beneficio è concesso anche ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pen-

sione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'integrazione è però concessa in base ad alcune condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

Dall'applicazione della norma, com'è noto, è stato rilevato un rilevante risparmio per lo Stato (circa 500 milioni) rispetto allo stanziamento. Ora però bisogna ricordare che il limite di reddito familiare annuo, posto a circa 21,8 milioni di vecchie lire invece che a 26 milioni, ha prodotto ingiustificate sperequazioni a danno di quelle famiglie con redditi complessivi sia pur di poco superiori a tale limite, cui non è stato riconosciuto il diritto all'adeguamento. Il disegno di legge intende dunque innalzare, ove ricorra l'invalidità totale o altro motivo di grave menomazione di almeno un componente la famiglia, il diritto all'integrazione fino a 26 milioni di reddito complessivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Integrazione pensionistica)

1. All'articolo 38, comma 5, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui uno dei coniugi rientri nelle categorie di soggetti di cui al comma 4 i redditi cumulati non devono superare i 13.427,96 euro».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 8 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

